REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio che istituisce un regime di aiuto a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, che istituisce una misura specifica a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/93 ha istituito un aiuto annuo a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie;

considerando che, ai fini della corretta gestione di tale regime, è opportuno disporre che l'aiuto sia concesso alle organizzazioni di produttori;

considerando che è necessario prevedere il versamento di anticipi subordinati alla costituzione di una garanzia;

considerando che occorre precisare e adattare i fatti generatori del tasso di conversione agricolo previsti agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ('), onde tener conto delle condizioni di concessione dell'aiuto;

considerando che è necessario che le autorità nazionali mettano in atto misure di controllo in grado di garantire il rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto:

considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/93 si applica dal 1º gennaio 1993; che il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto annuo, per un periodo transitorio, a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Articolo 2

L'aiuto è concesso alle organizzazioni di produttori, le quali provvedono a ripartirlo tra i produttori aderenti in base ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati per conto dei medesimi.

Articolo 3

Le organizzazioni di produttori interessate possono chiedere un anticipo sull'aiuto annuo nei limiti del 50 % quantitativo massimo previsto all'articolo paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1658/93, in base alla media della produzione dei propri membri nell'ultimo triennio, purché il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'anticipo.

La domanda annuale di anticipo deve essere inoltrata all'organismo di intervento entro il 1 maggio di ogni anno del periodo preso in considerazione; per il 1993 tale data è differita al 1º agosto 1993. L'organismo d'intervento effettua il pagamento alle organizzazioni di produttori entro due mesi dalla ricezione della domanda.

Il tasso di conversione agricolo da applicare all'anticipo e alla cauzione è quello in vigore il giorno della presentazione della domanda.

Prima del 1 marzo successivo all'anno preso in considerazione, le organizzazioni di produttori presentano all'organismo d'intervento una domanda di saldo, suddivisa secondo i quantitativi ammissibili commercializzati ogni mese nell'anno di cui trattasi.

L'organismo d'intervento effettua il pagamento del saldo entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Il tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto per i quantitativi ammissibili commercializzati ogni mese è quello in vigore il primo giorno del mese stesso. Il saldo da corrispondere e pari all'importo totale dell'aiuto, espresso in moneta nazionale, dedotto l'anticipo versato in moneta nazionale.

Articolo 4

Le autorità nazionali competenti adottano le misure di controllo idonee per accertare che l'aiuto sia corrisposto a chi ne ha diritto.

^{(&#}x27;) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 9.